



# CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

## ORDINANZA

n° 64

del 26/05/2020

**OGGETTO:** MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: RIAPERTURA MERCATI CITTADINI.

**Ufficio:** Amministrazione

**Soggetto:** CITTADINANZA

IL SINDACO

BERTOCCHI CAMILLO

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

## **IL SINDACO**

anche in qualità di Autorità di Protezione civile

**ATTESO** lo stato emergenziale determinato dal diffondersi del Virus Covid-19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed alle conseguenti Ordinanze attuative di Protezione civile, nonché al Decreto Legge del 25/03/2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed a tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto legislativo 02/01/2018 n° 1 “Codice della protezione civile” ed in particolare l'art. 12, relativo alle Funzioni dei Comuni e del Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile;
- il DPCM del 26.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM del 17.05.2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);
- l'ordinanza Regionale n. 547 del 17/05/2020 ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

**VISTE** altresì i regolamenti e le disposizioni regionali in materia di Protezione Civile;

**DATO ATTO** che è necessario intervenire con disposizioni di dettaglio al fine di garantire la corretta ed adeguata applicazione delle disposizioni governative di cui ai sopracitati disposti alla realtà locale, ponendo come fondanti i seguenti principi:

1. proseguire nella campagna di informazione e promozione delle “misure igienico sanitarie” di cui all'allegato 4 al DPCM 26.04.2020;
2. evitare in qualsiasi modo il formarsi di assembramenti, anche con limitazione di accesso a spazi pubblici;
3. secondo il principio di cui al precedente punto 2, garantire nel contempo l'accessibilità in sicurezza a servizi essenziali in fatto di igiene e salute pubblica come quelli di approvvigionamento dei mercati all'aperto;

**CONSIDERATA** nel contempo la necessità di disciplinare in maniera più rigorosa e stringente alcune fattispecie a ragione del permanere della situazione di emergenza sanitaria, negli ambiti di manovra espressamente riservati alla competenza sindacale e comunque non in contrasto con le misure sovraordinate;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del Testo unico degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi; **VISTI** gli artt. 118 e 119 della Costituzione;

**SENTITO** al riguardo i pareri del responsabile dell'area commercio e dell'area Polizia Locale;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del Testo unico degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;

**VISTI** gli artt. 118 e 119 della Costituzione;

## **ORDINA**

Secondo le disposizioni contenute nei DPCM sopra richiamati, nell'Ordinanza Regionale 547/2020 e nelle direttive disposte della struttura organizzativa comunale cui compete l'organizzazione, la gestione e la vigilanza:

1. di riaprire i MERCATI CITTADINI di Alzano Centro del mercoledì e di Nese del sabato a tutte le tipologie merceologiche;
2. Per quanto concerne il mercato di Alzano Centro, tutti i banchi di vendita posizionati lungo la Via Roma devono trasferirsi all'interno del parcheggio di Via Valenti come da planimetria allegata alla presente ordinanza ossia:
  - a. Il posteggio n. 57 dovrà posizionarsi in prossimità della scala alla quale verrà chiuso l'accesso;
  - b. Il posteggio n. 5 dovrà spostarsi al n. 4;
  - c. Il posteggio n. 56 dovrà spostarsi al n. 42;
  - d. Il posteggio n. 60 dovrà spostarsi ai n. 5/6;
  - e. I posteggi n. 58 e 58 dovranno spostarsi rispettivamente ai n. 23 e 22;
  - f. Il posteggio n. 61 dovrà spostarsi al n. 54
3. Tutti gli altri dovranno mantenere il posteggio già autorizzato;
4. Qualora la distanza laterale tra i banchi risulti inferiore ad un metro, i concessionari dovranno arretrare in pari misura per garantire il rispetto di tale distanza minima;
5. le persone contemporaneamente ammesse all'interno dell'area area mercatale devono essere non superiori al doppio del numero dei posteggi;
6. ingresso individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
7. divieto assoluto di assembramenti;
8. distanza interpersonale di minimo 2 metri;
9. obbligo di collocazione segni grafici a terra con gesso per l'attesa clienti, distanziati di m. 2,00.
10. di escludere l'insediamento di qualsiasi attività di spunta in entrambi i mercati;
11. di prevedere la riorganizzazione dei posteggi come da planimetria allegata alla presente, fatto salvo quanto precisato al precedente punto 3;
12. di istituire un solo varco di ingresso e di un solo varco di uscita, debitamente segnalate, come da planimetria allegata alla presente;

13. per ogni singolo posteggio la presenza di massimo due operatori con l'obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca, guanti e soluzione idroalcolica da utilizzare ogni volta che vengano maneggiate banconote o monete
14. il personale addetto, o la forza pubblica, o i volontari incaricati, potranno rilevare la temperatura corporea e contingentare gli ingressi nei casi ritenuti necessari. Nel caso in cui la temperatura corporea dovesse risultare superiore a 37,5° C sarà inibito l'ingresso;
15. sarà consentito l'ingresso nell'area mercato solo agli utenti provvisti di mascherina e guanti;
16. all'interno dell'area mercato sarà obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di sicurezza.
17. All'interno del mercato dovranno essere previste tutte le disposizioni, non già sopra richiamate, previste dall'ordinanza regionale n. 547 del 17/05/2020.

### **COMUNICA**

- i trasgressori saranno sanzionati con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 euro nonché denunciati all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che l'ufficio di Polizia Locale è incaricato di fare esattamente osservare la presente ordinanza;
- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 7 agosto 1990 nr. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Bergamo (D.P.R. 24.11.71 nr. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. di Brescia, nel termine di 60 gg. dalla notificazione (L. 06.12.71, nr. 1034);

### **DISPONE**

- Alla Polizia Locale per tutta la durata dell'emergenza, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 1 lett. d) del DPCM 26.04.2020, di promuovere la diffusione delle informazioni sull'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie in tutte le attività svolte sul territorio, con particolare riferimento agli esercizi commerciali e ai luoghi di assembramento;
- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio;
- La trasmissione di copia della presente ordinanza alla **Prefettura di Bergamo** – Via Tasso – Bergamo.

Il Sindaco

Camillo Bertocchi

**(Atto sottoscritto digitalmente)**

VIA EUROPA

VIA EUROPA



- Posteggi liberi: 07 - alimentare o non alimentare  
12 - alimentare  
13 - alimentare  
14 - non alimentare  
15 - destinato al P.A. spostato al n. 4

